



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>428</u>	del <u>26 OTT. 2018</u>				
<p>Oggetto: Federazione Italiana Twirling: approvazione, ai fini sportivi, dell'articolo 13 bis del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..</p>					
<u>Esecuzione:</u>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"><i>39</i></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>	<i>39</i>			
<i>39</i>					
<u>Conoscenza:</u>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>				
<u>Consegnata il:</u> _____					

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;



Deliberazione n. 428
 Riunione del 26 OTT. 2018

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Twirling;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota n.587/2018 dell'11 ottobre 2018 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dell'art. 13 bis del Regolamento di Giustizia e Disciplina deliberato dal Presidente Federale con deliberazione n.2 del 4 ottobre 2018;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto articolo risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, e successive modificazioni, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., dell'articolo 13 bis del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Twirling, deliberato dal Presidente Federale con deliberazione n.2 del 4 ottobre 2018.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

Il testo dell'articolo in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
 Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
 F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
 Dott. Antonello de Tullio
Antonello de Tullio

[Handwritten mark]



Allegato n.1.....
 Deliberazione n. *H28*.....
 Riunione del *26 OTT. 2018*.....



ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
Statuti e Regolamenti

Roma, **15 OTT. 2018**

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Twirling**: approvazione ai fini sportivi dell'articolo 13 bis del Regolamento di Giustizia e Disciplina ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Twirling, con nota n.587/2018 dell'11 ottobre 2018 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dell'articolo 13 bis del Regolamento di Giustizia e Disciplina, deliberato dal Presidente Federale con deliberazione n.2 del 4 ottobre 2018.

All'articolo 13 bis, rubricato con Sospensione e che consta di 4 comma, si è disciplinata la sospensione irrogata ai sensi ex art.11 del Codice di Comportamento Sportivo, a quali soggetti è applicabile tale misura, l'Organo giudicante che la commina ed i termini e le modalità con le quali i soggetti interessati al provvedimento possono proporre l'impugnativa innanzi all'Organo d'appello.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI. La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, e successive modificazioni, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di Coni Servizi S.p.A..

IL SEGRETARIO
Carlo Mornati

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

6



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini**Federazione
Italiana
Twirling**Disciplina associata al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Membro della W.B.T.F. – World Baton Twirling FederationAllegato n. ².....
Deliberazione n. ⁴²⁸.....
Riunione del.....2.6.OTT.2018

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Art.13 bis – Sospensione

1. La sospensione di cui all'art 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I. è disposta dal Tribunale federale.
2. Contro il Provvedimento di Sospensione di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte federale di appello da parte del soggetto sospeso. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di giorni 7 dalla notifica della decisione inviando copia al Tribunale federale. La Corte federale di appello decide entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.
3. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.
4. I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo, ricoprenti cariche negli organismi sportivi delle Discipline Sportive Associate o negli organismi rappresentativi delle società hanno l'obbligo di comunicare alla Disciplina Sportiva Associata l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del precedente art. 2.